



**TRIBUNALE DI BRINDISI
CANCELLERIA - FALLIMENTI**

NOTA DI CANCELLERIA

OGGETTO: **NUOVE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DI ATTI IN MATERIA
CONCURSUALE**

Il 19 dicembre 2012 è entrata in vigore la **Legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179** (cd. Decreto Crescita bis), pubblicata in G.U. n. 294 del 18.12.2012 (s.o. n. 208).

In particolare, la sezione VI, intitolata “**Giustizia digitale**”, contiene disposizioni relative a “*Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*” (art. 17) e “*Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e all'articolo 217-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*” (art. 18).

La successiva **Legge 24 dicembre 2012, n. 228** (cd. Legge Stabilità 2013), pubblicata in G.U. n. 302 del 29.12.2012 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2013, ha apportato ulteriori innovazioni in materia.

In particolare, **l'art. 1 comma 19 della Legge Stabilità ha modificato:**

l'art 17 del medesimo decreto , sostituendo il comma 2 : “trasmissione dell’istanza di ammissione al passivo direttamente all’indirizzo di posta certificata del curatore/commissario/liquidatore... deposito dell’originale del titolo di credito allegato al ricorso presso la cancelleria del Tribunale” ed inserendo il comma 2 bis “comunicazione del curatore/commissario/liquidatore, al registro delle imprese, entro 10 gg dalla nomina, del proprio indirizzo di posta elettronica certificata

ENTRATA IN VIGORE

L'art. 17 della Legge n. 221/12 distingue tra:

- A) procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria **dichiarate dal 19/12/2012** per le quali si applicano le nuove disposizioni;
- B) procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria pendenti, nelle quali alla data del 19 dicembre 2012 non sia stata effettuata la comunicazione prevista dagli articoli 92, 171, 207 L.F. e dall'articolo 22 D.Lgs. n.

270/99 (co. 4): per esse, le nuove disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della legge, cioè dal 19 dicembre 2012

- C) procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria pendenti, nelle quali alla data del 19 dicembre 2012 **sia stata già effettuata la comunicazione** prevista dagli articoli 92, 171, 207 L.F. e dall'articolo 22 D.Lgs. n. 270/99 (co. 5): per esse, le nuove disposizioni si applicano **a decorrere dal 31 ottobre 2013.**

ADEMPIMENTI COMUNI

Primo adempimento, (procedure di cui al punto A)

Il curatore, commissario giudiziale del C.P., commissario liquidatore della L.C.A. e commissario giudiziale nella A.S., dovrà dare **comunicazione al registro delle Imprese del proprio indirizzo di posta elettronica certificata- da intendersi come indirizzo p.e.c. della singola procedura (v. oltre)- entro 10 giorni dalla nomina**¹. La disposizione (art. 17, co. 2 bis, L. 221/12, come modificato dall'art. 1 co. 19 della L. 228/12), in assenza di specifiche disposizioni transitorie, è entrata in vigore il 1° gennaio 2013.

tutti i professionisti sinora nominati nelle procedure aperte a far data dal 19 dicembre 2012 (procedure di cui ai punti B e C). dovranno effettuare la predetta comunicazione **al più presto.**

Secondo adempimento (procedure di cui al punto C).

il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario **entro il 30 giugno 2013 devono comunicare ai creditori (e ai terzi titolari di diritti sui beni) il loro indirizzo di p.e.c., invitandoli a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di p.e.c. cui intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura,** con l'onere di rendere nota ogni sua successiva variazione, e con l'avvertimento espresso che, **in caso di omessa indicazione, le comunicazioni verranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria**, in vista dell'applicazione delle nuove norme sulle comunicazioni digitali a far tempo dal 31 ottobre 2013.

Terzo adempimento:

a norma del nuovo art. 31-bis L.F., “in **pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa,** il curatore, il commissario giudiziale (art 171 ult c. L.F.), liquidatore (nuovo art. 207 ult.co. L.F.) e straordinario (nuovi artt. 22 co. 2 e 59 co. 2 D.Lgs. 270/99), e' tenuto a **conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.**”

Quarto adempimento:

attivazione di **uno specifico indirizzo p.e.c. per ciascuna delle procedure assegnate**, che sarebbe opportuno attivare **tramite un gestore dei servizi informatizzati cui i curatori vorranno affidarsi con costi ripetibili nei confronti della procedura**².

I Giudici Delegati ritengono, comunque, preferibile l'attivazione di indirizzi p.e.c. specifici per ciascuna procedura, poichè un utilizzo indiscriminato della medesima casella di p.e.c. (per più procedure concorsuali o addirittura anche per ulteriori attività) potrebbe compromettere la corretta catalogazione ed archiviazione dei messaggi di posta elettronica. Di qui l'opportunità della scelta di uniformare l'utilizzo della p.e.c. da parte dei professionisti, secondo le modalità sopra indicate.)

FALLIMENTI

.a) Avviso ai creditori (nuovo art. 92 L.F.)

L'avviso che il curatore è tenuto ad inviare senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, va effettuato prioritariamente **a mezzo p.e.c.**

Solo nel caso in cui il destinatario non sia fornito di **indirizzo p.e.c.** ed esso **non risulti dal Registro delle Imprese** ovvero dall'(istituendo) **Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti** - che pertanto il curatore ha l'onere di consultare preventivamente - l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera **raccomandata o telefax** presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore).

In ogni caso, oltre quanto già previsto dalla legge Fallimentare, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- **l'indirizzo di p.e.c. del curatore;**
- ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, ai sensi del **nuovo art. 93 L.F.**; in particolare:
 - *che la domanda di ammissione al passivo di un credito, ovvero di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili, si propone con ricorso, **sottoscritto anche personalmente dalla parte** e che il ricorso va **trasmesso all'indirizzo di p.e.c. del curatore unitamente ai documenti dimostrativi***

*del diritto; solo nel caso in cui il diritto si fondi su **titoli di credito**³ (assegni, cambiali ecc.) l'**originale** del titolo di credito allegato al ricorso deve essere **depositato presso la cancelleria del tribunale unitamente alla ricevuta telematica relativa all'invio dell'istanza**;⁴*

(³ Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 93 L.F. il giudice, ad istanza della parte, può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca, con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo)

- *che la domanda deve contenere il **proprio indirizzo di p.e.c.**, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con l'**onere di comunicare al curatore ogni sua variazione***
- *che in caso di **omessa indicazione** dell'indirizzo di p.e.c. - nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario - **tutte le comunicazioni** che la legge o il giudice delegato pongono a carico del curatore sono eseguite esclusivamente mediante **deposito in cancelleria**, ai sensi del nuovo art. 31-bis, co. 2, L.F., richiamato dall'art. 93 co. 5 L.F.*
- *che il ricorso e relativi documenti depositati **presso la cancelleria**, o inviati al curatore in **formato cartaceo** o con posta elettronica non certificata, saranno dichiarati **irricevibili**⁵ (ma potranno essere ripresentati nelle forme prescritte)*
- *che eventuali **domande tardive ex art. 101 L.F.** dovranno essere trasmesse all'indirizzo p.e.c. del curatore con le medesime modalità.*

.b) Progetto di stato passivo (nuovo art. 95 L.F.)

1) Il curatore, non oltre 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, deve **depositare nella cancelleria** del Tribunale il **progetto di stato passivo, corredato dalle relative domande**

2) Sempre non oltre 15 giorni prima dell'udienza il curatore deve **trasmettere il progetto di stato passivo** ai creditori e ai titolari di diritti sui beni del fallito, **all'indirizzo di p.e.c.** da essi indicato in domanda.

3) All'atto della trasmissione del p.s.p., il curatore avvertirà i creditori e i titolari di diritti sui beni del fallito che possono esaminare il progetto e presentare all'indirizzo di p.e.c. del curatore, **con le stesse modalità utilizzate per l'invio della domanda, osservazioni scritte e documenti integrativi, fino a 5 giorni prima dell'udienza.**

4) per i creditori e i terzi titolari di diritti sui beni che non abbiano comunicato il loro indirizzo di p.e.c. cui la comunicazione del p.s.p. avviene mediante deposito in cancelleria (ex art. 31-bis L.F.), il curatore

³ La limitazione ai soli titoli di credito in senso stretto (assegni, cambiali ecc.) si giustifica con le peculiarità della loro legge di circolazione (cfr. art. 1992 ss. c.c.), che valorizza il possesso dell'originale del titolo, tanto che la sua restituzione accompagna di regola il pagamento; analogamente, la restituzione dell'originale del titolo di credito dal creditore al debitore costituisce prova della sua liberazione, anche rispetto ai condebitori in solido (art. 1237 co. 1 c.c.)

dovrà depositare presso la cancelleria fallimentare del Tribunale un'unica copia cartacea del progetto di stato passivo unitamente all'elenco dei destinatari di tale forma di comunicazione, ai quali (soli) la cancelleria potrà consentire di prenderne visione ed estrarre copia nelle forme di rito.

Il deposito in cancelleria del progetto di stato passivo e dell'elenco dei creditori, oltre ad essere depositato in forma cartacea, come ancora previsto dalla attuale normativa, dovrà essere effettuato anche in modalità telematica attraverso il software fornito da società autorizzate, a scelta del curatore, ed utilizzato ai fini di un corretto popolamento del Registro Informatico di cancelleria SIECIC.

Di tale attività (avvenuto caricamento della "busta") sarà data tempestiva comunicazione alla cancelleria anche indirizzi e-mail:

anna.dilorenzo@giustizia.it ; al fine dell'acquisizione degli atti nel SIECIC.

In ogni caso il curatore dovrà assicurare che il giorno dell'udienza il g.d. disponga sia del progetto di stato passivo, che di tutte le domande e relativi documenti, **tanto in forma digitale, che cartacei non essendo ancora presso questo tribunale il PCT.**

c) *Ulteriori atti da comunicare a mezzo p.e.c.*⁶

Come visto sopra, ai sensi dell'**art. 31-bis L.F.** (norma di chiusura), **tutte le comunicazioni** ai creditori e ai titolari di diritti sui beni del fallito che la legge o il giudice delegato pongono a carico del curatore devono essere **effettuate all'indirizzo di p.e.c.** da essi indicato nei casi previsti dalla legge (e, in difetto, presso la cancelleria del tribunale). In ogni caso, le nuove forme di comunicazione telematica vengono espressamente disposte per i seguenti atti:

- 1) **rapporti riepilogativi ex art. 33 co. 5 L.F.**...; oltre quanto già previsto dalla vigente legge fallimentare, entro 15 gg successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni **copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, e' trasmessa a mezzo p.e.c. ai creditori e ai titolari di diritti sui beni;**
- 2) **stato passivo esecutivo (art. 97 L.F.);**
- 3) **decreto ex art. 102 L.F;**
- 4) **deposito del rendiconto del curatore ex art. 116 L.F;**
- 5) **progetti di riparto, parziali e finali, ex art. 110 L.F;**

- 6) **proposta di concordato fallimentare ex art. 125 L.F.:** . **Quando il ricorso e' proposto da un terzo,** esso deve **contenere l'indicazione dell'indirizzo di p.e.c.** al quale ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni verranno effettuate in cancelleria, ex art. 31-bis co. 2 L.F. Quindi il giudice delegato, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga **comunicata dal curatore ai creditori a mezzo p.e.c.,** specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole;
- 7) **approvazione della proposta di concordato fall. ex art. 129 L.F.:** se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata **comunicazione a mezzo p.e.c. al proponente,** affinché richieda l'omologazione del concordato **e ai creditori dissenzienti.**
- 8) **decreto di esdebitazione ex art. 143 L.F.** Il ricorso e il decreto del Tribunale sono **comunicati dal curatore ai creditori a mezzo p.e.c.**

Al fallito, se non è possibile procedere alle comunicazioni con modalità telematica, le medesime sono comunicate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento

CONCORDATI PREVENTIVI

1) Avviso ai creditori (nuovo art. 171 L.F.)

L'avviso che il commissario giudiziale è tenuto ad inviare ai creditori va effettuato prioritariamente **a mezzo p.e.c.** **Solo nel caso in cui** il destinatario non sia fornito di **indirizzo p.e.c.** ed esso **non risulti dal Registro delle Imprese** ovvero dall'(istituendo) **Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti** - che pertanto il commissario giudiziale ha l'onere di consultare preventivamente - l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera **raccomandata o telefax** presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore).

In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- **indirizzo di p.e.c. del commissario giudiziale;**
- **invito ad indicare entro 15 giorni un indirizzo di p.e.c. al quale il creditore intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al commissario ogni sua variazione**
- **avvertimento che, in caso di omessa comunicazione del proprio indirizzo di p.e.c. entro 15 giorni dalla comunicazione, dell'avviso - nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario - tutte le comunicazioni previste dalla legge o dal giudice delegato verranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 31-bis L.F.**
- ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, ai sensi del **nuovo art. 93 L.F.:** in particolare

Tutte le **successive comunicazioni** ai creditori verranno effettuate a mezzo **p.e.c.**

2) Relazione ex art. 172 L.F.

Deve essere depositata in cancelleria **almeno 10 giorni prima dell'adunanza** dei creditori. Nello stesso termine la comunica **agli indirizzi di p.e.c. dei creditori**).

Ai fini della comunicazione ai creditori che non abbiano indicato un indirizzo di p.e.c. il commissario giudiziale dovrà depositare in cancelleria (ex art. 31-bis L.F.) **un'unica copia cartacea della relazione ex art. 172 L.F.** unitamente all'**elenco dei destinatari** di tale forma di comunicazione, ai quali (soli) la cancelleria potrà consentire di prenderne visione ed estrarre copia nelle forme di rito.

Il deposito in cancelleria della relazione ex art 172 L.F. dovrà essere effettuato anche in modalità telematica attraverso il software fornito da società autorizzate in uso al curatore, ai fini di un corretto popolamento del Registro Informatico di cancelleria SIECIC.

Di tale attività (avvenuto caricamento della "busta") sarà data tempestiva comunicazione agli indirizzi e-mail:

stef.valentini@libero.it (avv. incaricato di Asteimmobili) e

anna.dilorenzo@giustizia.it ; al fine dell'acquisizione degli atti nel

SIECIC.

Tale "deposito" si rende necessario per garantire il disposto dell'art 174 ss. L.F., e consentire al giudice delegato di procedere all'esame della proposta di concordato ed alla decisione su ciascuna domanda "anche in assenza delle parti". In ogni caso il commissario dovrà assicurare che **il giorno dell'udienza** il g.d. disponga sia della proposta, che della relazione , **tanto in forma digitale, quanto cartacea**

3) Comunicazione del procedimento ex art. 173 L.F.

4) Rapporti del Liquidatore giudiziale ex art. 182 L.F.

Comunicazione tramite pec a:

al comitato dei creditori assieme alle eventuali osservazioni, **all'ufficio del registro delle imprese**, nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del Tribunale

copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo p.e.c. al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica agli indirizzi di p.e.c. dei creditori (o, in mancanza, con deposito cartaceo in cancelleria)..

LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE⁷

- 1) *Avviso ai creditori (nuovo art. 207 L.F.)*
- 2) *Domande dei creditori e dei terzi ex art. 208 L.F..*
- 3) *Formazione dello stato passivo ex art. 209 L.F..*
- 4) *Chiusura della liquidazione ex art. 213 L.F.*
- 5) *Concordato ex art. 214 L.F..*

AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE

- 1) *Avviso ai creditori (nuovo art. 22 D.Lgs. n. 270/99)*
- 2) *Accertamento del passivo ex art. 53 D.Lgs. n. 270/99*
- 3) *Relazione del commissario giudiziale (art. 28 co. 5 D.Lgs. n. 270/99)*
- 4) *Relazione del commissario straordinario (art. 59 co. 2 D.Lgs. n. 270/99)*
- 5) *Relazioni trimestrali sull'esecuzione del programma (art. 61 co. 4 D.Lgs. n. 270/99)*
- 6) *Bilancio finale e rendiconto (art. 75 D.Lgs. n. 270/99)*

TUTTO CIÒ PREMESSO, I GIUDICI DELEGATI, DR F. GILIBERTI E DR ANTONIO IVAN NATALI

SEGNALANO

ai professionisti interessati l'importanza e la delicatezza degli adempimenti che gli stessi sono chiamati a porre in essere, per realizzare il primo avvio della riforma telematica della giustizia concorsuale, con invito ad adoperarsi per l'applicazione scrupolosa e puntuale delle presenti istruzioni operative, nel rispetto delle prescrizioni di legge;

BRINDISI 7 MARZO 2013

**IL DIR. AMM.VO
F.TO ANNA DI LORENZO**